

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 84 DEL 23/06/2026**

OGGETTO

ESAME DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE (PSA) PRESENTATO DELLA AZIENDA AGRICOLA ARTIOLI FABRIZIO COMUNE DI CORREGGIO. ESAME AI SENSI DELL'ART. 5 LR 19/2008 E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALSAT

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Correggio ha inviato alla Provincia gli elaborati costitutivi del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) della Azienda Agricola Artioli Fabrizio, atti pervenuti in data 17/12/2025 prot. 38523;
- con medesima nota, ha comunicato la pubblicazione sul BURERT a far data dal 16/12/2026;
- ai fini dell'espressione del parere di competenza, gli Enti interpellati hanno richiesto integrazioni alla documentazione trasmessa, la Provincia con nota del 23/12/2025 prot. 39233;
- successivamente sono state raccolte le integrazioni richieste e trasmesse alla Provincia con note pervenute il 29/04/2026 prot. 12805;
- il Comune di Correggio con note pervenute il 10/06/2026 prot. 17769 e il 16/06/26 prot. 18828 ha trasmesso i pareri pervenuti dagli Enti interpellati nel procedimento.
- Del deposito del Piano è stato dato avviso sul BURERT dal 16/12/2026;

Dato atto che:

- riguardo ai Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), l'espressione del parere provinciale è richiesto solamente nel caso in cui lo strumento urbanistico li equipari ai Piani Urbanistici Attuativi ed anche in quel caso limitatamente alla verifica di assoggettabilità alla ValSAT (art. 12 D.Lgs. 152/2006) ed alla verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale del territorio (art. 5 LR 19/2008), in quanto la verifica di conformità agli strumenti urbanistici, la valutazione ed il controllo del PRA sono compito del Comune ai sensi dell'*Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA) nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49 LR 24/2017)*, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019 n. 623, successivamente integrato con deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2019 n. 713;
- il parere del Settore Governo e Qualità del Territorio della Regione Emilia del 27/12/2022 prot. n. PG/2022/1257426, ha chiarito che l'adozione del "modulo procedimentale" tipico del PUA per la presentazione ed approvazione dei PRA, risulta possibile anche dopo il 01/01/2022 (termine della prima fase del periodo transitorio), *"purchè siano rispettati tutti i requisiti contenutistici del PRA delineati dal sopraindicato atto di coordinamento tecnico, in conformità con l'art. 36 della LR 24/2017"*;
- l'intervento proposto si pone in variante al vigente PRG comunale, ma il Comune di Correggio ha verificato la conformità del PRA ai contenuti degli strumenti urbanistici vigenti ed ha accertato che la documentazione presentata a corredo del PUA agricolo rispetta i requisiti contenutistici del PRA, delineati nel sopracitato atto di coordinamento tecnico, sottoscrivendo il verbale istruttorio previsto dalla normativa regionale, trasmesso con nota 12805 del 29/04/26;
- il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'arch. Boeri Mariasilvia che ha predisposto l'istruttoria del Piano in esame;

Constatato che dal Rapporto ambientale allegato al presente PRA e dagli elaborati progettuali emerge che:

- il nuovo intervento prevede la nuova costruzione di una stalla a stabulazione libera nelle

adiacenze della attuali due stalle a stabulazione fissa e la riconversione di queste ultime a ricovero attrezzi agricoli;

- la volontà della proprietà è quella di costruire una struttura zootecnica idonea a soddisfare le richieste di benessere animale, delle prestazioni ambientali del centro zootecnico e della sicurezza lavorativa degli addetti;
- il nucleo aziendale è attraversato da una linea elettrica ad alta tensione che vincola la collocazione di nuovi fabbricati;
- nel capitolo 4.4 “analisi delle alternative”, l'alternativa n. 3 esplicita che la soluzione progettuale proposta prevede la realizzazione della nuova struttura in continuità con il centro aziendale esistente, su un'area agricola caratterizzata da minore valore produttivo rispetto agli altri appezzamenti disponibili;
- il progetto prevede l'abbattimento di numerosi alberi esistenti già utilizzati come tutori di un preesistente vigneto;
- il progetto prevede a compensazione e mitigazione dell'intervento di nuova realizzazione la piantumazione di nuove essenze arboree oltre che la messa a dimora di siepi;
- l'azienda confina con il cavo argine considerato dal PTCP come “corridoio secondario in ambito planiziale (E4)”;
- a conclusione del Rapporto ambientale si attesta che, le misure di mitigazione e compensazione previste, risultano idonee a prevenire o ridurre gli effetti ambientali potenziali derivanti dall'attuazione dell'intervento;

Visti:

- la nota del Comando dei Vigili del Fuoco prot. 14081 del 21/05/26 (trasmessa dal comune di Correggio in data 16/06/26 prot. 18828) che prendendo atto della dichiarazione di non assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, rammenta la necessità nella realizzazione delle opere e degli impianti del rispetto delle misure generali di sicurezza antinecendio;
- la nota di Snam prot. 368 del 17/12/25, (trasmessa dal comune di Correggio in data 16/06/26 prot. 18828) di non interferenza del progetto con propri impianti;
- il parere dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Sede di Novellara, prot. n. 9996.U del 20/01/2026, (trasmesso dal comune di Correggio in data 10/06/26 prot. 17769) ad esito favorevole con condizioni riguardanti le vasche di stoccaggio liquami;
- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 11467 del 23/01/2026, (trasmesso dal comune di Correggio in data 10/06/26 prot. 17769) ad esito favorevole condizionato;
- il parere favorevole del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, prot. n. 2026U0005594 del 13/05/2026 (trasmesso dal Comune di Correggio in data 10/06/26 prot. 17769) ad esito favorevole;
- il parere favorevole della Dott. Barbara Casoli responsabile degli atti di questa Provincia inerenti le materie geologiche, idrogeologiche e sismiche, espresso in data 22/06/2026 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

- vista infine la dichiarazione del Responsabile comunale relativa all'assenza di osservazioni pervenute durante il periodo di pubblicazione, trasmessa dal Comune di Correggio in data 16/06/26 prot. 18828;

Considerato che il Responsabile del Procedimento propone:

1. di escludere il Piano di Sviluppo Aziendale presentato dalla Azienda Agricola Artioli Fabrizio in Comune di Correggio dalla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), in quanto non sono attesi effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione, a condizione che sia rispettato quanto segue:
 - a) rilevato che la motivazione riportata nella relazione di ValSAT (alternativa 3) relativa alla collocazione della nuova stalla all'interno dei terreni limitrofi al nucleo aziendale e vista anche la presenza della linea elettrica che comunque lascia margini edificabili al di fuori delle zone di rispetto, si chiede di valutare, in sede di approvazione, di traslare il sedime del fabbricato occupando il terreno non piantumato, in modo da evitare l'abbattimento di un maggior numero possibile di alberi già sviluppati;
 - b) la ValSAT dovrà prevedere idonei indicatori per la piantumazione del verde, tali indicatori dovranno essere richiamati all'interno dell'Atto unilaterale d'obbligo del PSA;
 - c) nelle successive fasi di progettazione dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni riportate nei pareri (allegati) di:
 - Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Area Prevenzione Ambientale Ovest, Servizio Territoriale di Reggio Emilia, Sede di Novellara, prot. n. 9996.U del 20/01/2026;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 11467 del 23/01/2026; 22/09/2025, il quale chiede che:
 - d) con riferimento all'assetto del verde, vista la presenza del "corridoio secondario in ambito pianiziale (E4)" lungo il cavo Argine, si ritiene utile incrementare la quota di verde lungo tale corso d'acqua compatibilmente con la prevista zona a paddock esterna;
 - e) le essenze arboree ed arbustive che verranno messe a dimora dovranno essere costituite da esemplari adulti, di modo che la mitigazione sia attiva nell'immediato, oltre che verificato periodicamente l'attecchimento e garantita un'idonea irrigazione;
 - f) per incrementare la quota di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili si propone di valutare la fattibilità, di prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici anche su porzioni tecnicamente idonee della copertura del nuovo fabbricato in progetto;
2. di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

Preso atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data

22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;

- ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 152/06 parte seconda, è necessario prevedere, all'interno del piano di monitoraggio dell'opera, la tempistica con cui i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente (comma 2-bis) affinché possa svolgere le verifiche affidate dalla normativa, cioè l'espressione di cui al comma 2-ter e la verifica di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 18;
- ai fini della efficacia della conclusione del procedimento, si richiamano gli obblighi previsti dal comma 10 dell'art. 53 della LR 24/2017 e pertanto, al fine della pubblicazione sul sito web della autorità competente per la valutazione ambientale, sarà necessario comunicare tempestivamente alla Provincia la conclusione del procedimento comprensiva di elementi utili per procedere alla pubblicazione integrale degli elaborati;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Sicurezza Sismica ed Edilizia in sostituzione del Dirigente ad Interim del Servizio Pianificazione Territoriale;

DECRETA

di escludere Piano di Sviluppo Aziendale presentato dalla Azienda Agricola Artioli Fabrizio in Comune di Correggio dalla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), in quanto non si prevedono effetti ambientali negativi significativi derivanti dalla sua attuazione, a condizione che sia rispettato quanto riportato nel precedente Considerato cui dovrà darsi riscontro nel documento "Dichiarazione di sintesi" (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006), che sarà parte integrante del procedimento;

di esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità sismica locale ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

di dare atto che:

- a norma dell'art. 2, comma 2, lett. b LR 24/2017, l'esercizio delle funzioni di governo del territorio avviene nel rispetto dell'obbligo di acquisizione dell'informativa antimafia nei confronti dei soggetti privati proponenti;
- in attuazione del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica", sottoscritto in data 22 giugno 2016 fra la locale Prefettura, la Provincia di Reggio Emilia, nonché Unioni di Comuni e i Comuni della Provincia di Reggio Emilia, come integrato da apposito Protocollo (addendum) sottoscritto in data 20 dicembre 2021, le Amministrazioni comunali procedono alle verifiche e ai controlli antimafia nei termini e con le modalità prescritti a norma degli articoli 2 e seguenti dei medesimi Protocolli;
- l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- il presente decreto è esecutivo dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- Allegato pareri Enti;
- Parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 23/06/2026

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma